

CONSORZIO DI BONIFICA “OVEST”

Bacino Liri - Garigliano
AVEZZANO (AQ)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORZIALI.

- Impianto irriguo di Pescina**
- Impianto irriguo di Avezzano – Celano**
- Impianto irriguo di Ortucchio**

Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.° 1 del 15-02-2011
Modificato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.° 2 del 09-05-2013
Modificato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.° 1 del 20-02-2014
Modificato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.° 8 del 04-07-2017

Art. 1
SCOPI

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione del servizio irriguo, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche nonché i vincoli a cui le opere e le proprietà private devono sottostare nei comprensori irrigui ad oggi attrezzati che sono così denominati : **Avezzano- Celano , Ortucchio, Pescina**. Costituiscono comprensorio irriguo i terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

ART. 2
ATTIVITA'

1. L'attività di manutenzione ed esercizio degli impianti irrigui consorziali è svolta dal Consorzio, in collaborazione con i consorziati, a mezzo dei rappresentanti di cui al successivo art. 24, ed è disciplinata dalle norme del presente regolamento. Per la tutela delle opere si applicano le norme di polizia idraulica e della bonifica e quelle che disciplinano i beni demaniali dello Stato e della Regione Abruzzo.

TITOLO I

**IMPIANTI E COMPRESORI IRRIGUI CONSORZIALI,
UTENTI CATASTO IRRIGUO**

ART. 3
IMPIANTI IRRIGUI CONSORZIALI

1. Gli impianti irrigui consorziali sono costituiti dal complesso delle opere pubbliche necessarie per derivare, regolare, addurre l'acqua ai comprensori irrigui, ripartirla tra le varie zone di essi e distribuirla agli utenti.
2. Fanno parte degli impianti le relative pertinenze e servitù (argini scarpate, accessi terreni su cui sono stati realizzati i manufatti se espropriati, immobili acquisiti come frazioni residue, ecc.).
3. Sul complesso degli impianti irrigui consorziali si esercita l'attività di cui all'art. 2.

ART. 4

1. Gli impianti irrigui consorziali sono di proprietà del Demanio Statale anche se costruiti su proprietà private asservite, per cui ne segue la disciplina stabilita dalle relative leggi.

2. L'acqua che scorre negli impianti irrigui è di proprietà del Consorzio essendone esso concessionario a norma delle disposizioni in materia di acque pubbliche.

3. E' altresì di proprietà del Consorzio l'acqua degli impianti irrigui immessa nei canali e fossi di scarico degli impianti stessi, anche se proveniente da colature di terreni privati a seguito di irrigazione con risorse consorziali.

ART. 5

DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORZIALI

1. Gli impianti irrigui consorziali sono destinati all'irrigazione di terreni agrari ricadenti nei rispettivi comprensori irrigui.

2. Gli utenti devono impiegare l'acqua che vi scorre esclusivamente per irrigare le loro terre ricadenti nei comprensori irrigui.

3. Usi diversi da quelli innanzi indicati non sono consentiti a meno di autorizzazione scritta dal Consorzio.

4. In ogni caso, l'uso irriguo è preminente e, scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad esso anche se regolarmente autorizzato.

ART. 6

COMPENSORI IRRIGUI E LORO RIPARTIZIONE

1. I terreni agrari dominati dagli impianti irrigui consorziali costituiscono i comprensori irrigui. Essi sono considerati irrigui se in relazione alla loro destinazione è conformazione possono usufruire di irrigazione.

Nei comprensori irrigui serviti non è concesso l'attingimento di acqua ad uso irriguo dai canali e fossi di bonifica, salvo eccezioni autorizzate per iscritto dal Consorzio stesso.

2. La delimitazione dei comprensori irrigui risulta da apposite planimetrie, redatte a seguito di determinazione degli organi del Consorzio (Allegato A).

3. I terreni inclusi nei comprensori irrigui rimangono soggetti ad obblighi contributivi.

ART. 7

UTENTI

1. Gli utenti degli impianti irrigui sono i proprietari dei terreni agricoli ricadenti nei comprensori irrigui.

2. Per le proprietà enfiteutiche, in usufrutto o in affitto, è considerato utente l'enfiteuta, l'usufruttuario o il conduttore.

3. La singola utenza è definita per comizio. Le proprietà ricadenti in più comizi danno luogo ad una utenza per ogni comizio.

4. Gli utilizzatori degli impianti irrigui, come definiti nei commi precedenti, sono obbligati a consegnare il "Fascicolo Aziendale" ed indicare le particelle su cui verrà effettuata l'irrigazione dall'impianto.

ART. 8
CATASTO IRRIGUO

1. I comprensori irrigui, la loro ripartizione in distretti e comizi ed i relativi utenti sono indicati in mappe e registri del catasto irriguo consorziale. Questo è regolato da norme consorziali emanabili anche con ordini di servizio interni.

2. Ogni cambiamento relativo ai comprensori irrigui, alla loro ripartizione ed agli utenti deve essere riportato nel catasto irriguo a cura del personale consorziale che vi è preposto.

TITOLO II

***MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DELLE
RELATIVE STRUMENTAZIONI - DANNI ALLE OPERE***

ART. 9
MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI

1. Alla manutenzione degli impianti irrigui provvede il Consorzio mediante programmi annuali ordinari e straordinari, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza all'inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa.

ART. 10
MATERIALI PER LA MANUTENZIONE

1. Il Consorzio disciplina la fornitura dei materiali occorrenti per la manutenzione degli impianti irrigui in maniera tale da disporre, in relazione ai presumibili impieghi, di scorte adeguate all'inizio e durante il corso della stagione irrigua.

ART. 11
MEZZI PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO

1. Gli automezzi, le macchine operatrici e le attrezzature mobili occorrenti per la manutenzione e l'esercizio degli impianti irrigui devono essere tenuti in costante efficienza e sicurezza sotto la responsabilità del consegnatario.

ART. 12

IMPIEGO DEI MATERIALI E DEI MEZZI

1. Disposizioni consorziali adottabili anche con ordini di servizio interni disciplinano il carico, lo scarico e la custodia dei materiali per la manutenzione, nonché l'inventario, la custodia, l'uso e la responsabilità degli automezzi, delle macchine operatrici e delle attrezzature mobili di qualunque genere destinati alla manutenzione ed all'esercizio delle opere irrigue.

ART. 13 DANNI ALLE OPERE

1. I danni alle opere sono denunciati alla competente Autorità se provocati da fatti configurabili come reato. Diversamente, sono perseguiti a norma delle vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica e della bonifica e del presente regolamento.

2. Alle riparazioni degli impianti provvede il Consorzio con spese a carico dei responsabili. Le spese per la riparazione dei danni causati da ignoti sono ripartite a carico degli utenti iscritti nel comprensorio dell'impianto danneggiato. Le spese dovute sono maggiorate di spese generali ed interessi e, se recuperate con ruoli, di aggi per la riscossione.

TITOLO III ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IRRIGUO

ART. 14 STAGIONE IRRIGUA

1. L'acqua è dispensata agli utenti durante la stagione irrigua che di norma ha inizio il 15 maggio e termina il 15 settembre.

2. La durata può essere modificata in relazione all'andamento stagionale.

3. Il differimento dei termini iniziale e finale sono di competenza della Deputazione Amministrativa del Consorzio; in caso di differimento dei termini la Deputazione è tenuta a darne comunicazione agli utenti in modo adeguato.

ART. 15 GIORNI ED ORARIO DI DISPENSA

1. I giorni e la durata giornaliera della dispensa di acqua agli utenti sono stabiliti dal Consorzio in relazione alle richieste di acqua ed alle esigenze tecniche ed organizzative dei diversi distretti e comizi dei comprensori irrigui.

ART. 16

CONSEGNA DELL'ACQUA AGLI UTENTI

1. L'acqua viene consegnata agli utenti, nella quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da irrigare e alla risorsa disponibile, mediante idranti a erogazione libera per gli impianti di Pescina ed Ortucchio; con gruppo di consegna ad erogazione controllata con dispositivo elettronico per l'impianto di Avezzano-Celano.

2. A meno di autorizzazione scritta del Consorzio, non è consentito prelevare acqua da manufatti diversi dagli idranti o dai gruppi di consegna degli impianti e di impiegare per il prelievo mezzi di proprietà degli utenti (sifoni, motopompe, elettropompe ecc.) allacciati direttamente sugli stessi manufatti o su altre parti degli impianti consortili.

ART. 17

MANOVRA DEI MANUFATTI DI DISPENSA

1. A meno di diversa disposizione del Consorzio, i manufatti di dispensa (idranti o gruppi di consegna e relativi raccordi di allaccio) sono manovrati dagli utenti osservando le disposizioni dello stesso Consorzio e del suo personale ed adottando ogni necessaria cautela.

ART. 18

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NELL'AMBITO AZIENDALE

1. La distribuzione dell'acqua a scorrimento ove consentita nei fossi realizzati dagli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.

2. Gli utenti serviti da idranti, ad erogazione libera o controllata, su condotte in pressione devono praticare l'irrigazione, mediante attrezzatura (ali mobili, irrigatori, ecc.) di cui essi sono obbligati a munirsi individualmente o in associazioni tra utenti.

3. In tali zone l'irrigazione a scorrimento è assolutamente vietata. A tale divieto è possibile derogare solo nel comprensorio irriguo di Pescina, previa autorizzazione scritta del Consorzio, per giustificate esigenze di tipo tecnico, relative alla funzionalità dell'impianto è di tipo agronomico in relazione a particolare colture.

ART. 19

MODALITA' E TEMPI DI DISPENSA DELL'ACQUA AGLI UTENTI

1. La dispensa dell'acqua agli utenti ha luogo a prenotazione, su richiesta verbale o scritta degli utenti da farsi con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'adacquamento.

2. In relazione alla portata disponibile ed alle esigenze dei contenuti, il Consorzio può modificare l'orario e ridurre la quantità di acqua risultanti dalla richiesta previo avviso all'utenza.

3. Le prenotazioni sono subordinate a turni, secondo quadri-orario allestiti dal Consorzio per ciascun comprensorio irriguo o per parte di esso e divulgati in tempo debito.

4. Il tipo di dispensa è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua in relazione alle esigenze degli utenti ed alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza del servizio.

5. In periodo di richiesta con scarsità di risorsa idrica il Consorzio provvede al soddisfacimento mediante specifica programmazione predisposta dagli uffici.

ART. 20
MANCATA O INSUFFICIENTE CONSEGNA DI ACQUA
AGLI UTENTI

1: La mancata o insufficiente consegna di acqua agli utenti per motivi non imputabili al Consorzio non dà luogo a responsabilità civile del Consorzio per i danni provocati alle colture .

2. Analogamente si verifica quando, per la scarsa consistenza delle richieste di acqua, il Consorzio decide di non tenere in carico la rete irrigua e di sospendere la dispensa di acqua agli utenti nel comprensorio irriguo o in parte di esso.

TITOLO IV
PERSONALE ADDETTO ALL'IMPIANTO IRRIGUO

ART. 21
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa consortile adibita alla manutenzione ed all'esercizio degli impianti risulta da disposizioni consortili nelle quali sono fissate le attribuzioni del personale stesso.

ART. 22
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI

1. Il personale adibito alla gestione, sorveglianza e custodia degli impianti irrigui è autorizzato, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13.02.1933 n. 215, a rilevare le infrazioni in materia di polizia idraulica e della bonifica ed alle norme del presente regolamento, purchè abbia prestato giuramento nelle mani dell'Autorità istituzionale del mandamento dove ha sede il Consorzio.

TITOLO V
OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Art. 23
PASSAGGIO DELL'ACQUA

1. I proprietari dei fondi muniti di manufatto di dispensa (idrante o gruppo di consegna) sono tenuti a dare il passaggio alle acque, con l'ausilio di ali mobili, che i proprietari dei fondi limitrofi privi di manufatto hanno diritto ad utilizzare per uso irriguo.

2. In caso di disaccordo tra gli interessati spetta al Consorzio, a suo insindacabile giudizio, stabilire come attuare il passaggio e la presa dell'acqua.

3. Spetta altresì al Consorzio indicare il manufatto del quale devono servirsi per prelevare acqua gli utenti i cui fondi ne sono privi.

4. Il passaggio di acqua di cui al primo comma compete anche ai proprietari dei fondi non inclusi nei comprensori irrigui, qualora il Consorzio disponga di acqua a sufficienza ed autorizzi i proprietari stessi a prelevarla .

ART. 24

RAPPRESENTANZA UTENZA

1. Gli utenti degli impianti irrigui annualmente nominano propri rappresentanti per i rapporti tra loro e con il Consorzio in merito all'irrigazione.

2. I delegati collaborano con il Consorzio e rappresentano eventuali particolari esigenze in ordine all'organizzazione del servizio irriguo, la cui gestione rimane comunque nella esclusiva competenza del Consorzio.

3. La mancata nomina di detti rappresentanti non inficia la gestione degli impianti da parte del Consorzio.

ART. 25

OBBLIGHI DEGLI UTENTI

1. Ogni utente è obbligato:

a) a rispettare l'orario di adacquamento fissato dietro sua richiesta o mediante turnazione;

b) a non prelevare acqua fuori dall'orario e dei giorni stabiliti;

c) a manovrare con cautela i manufatti di consegna e chiuderli al termine dell'adacquamento;

d) a distribuire l'acqua nell'ambito aziendale in modo da evitare sprechi della risorsa e colature dannose alle proprietà limitrofe ed alle opere irrigue consorziali;

e) a non prelevare acqua in quantità superiore a quella consentita;

f) a non danneggiare o modificare le opere irrigue insistenti sui fondi;

g) a rispettare la distanza prevista dalle vigenti leggi verso le costruzioni e piantagioni ed in prossimità delle opere irrigue e delle loro pertinenze. Le costruzioni e le piantagioni esistenti sono tollerate qualora non rechino pregiudizio, ma, giunti a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze consentite;

- h) a non coltivare le zone di rispetto delle opere irrigue;
- i) a non occupare, nemmeno provvisoriamente, le aree costituenti pertinenze degli impianti irrigui;
- l) a non scaricare immondizie, acque ed altri materiali nei canali e nei fossi;
- m) a non addossare fascine o altro materiale alle opere irrigue;
- n) a collaborare con il Consorzio per la conservazione degli impianti ed a segnalargli eventuali anomalie;
- o) ad aiutare il personale consorziale nell'opera diretta a prevenire danni in caso di perdita d'acqua degli impianti;
- p) a consentire al personale del Consorzio, senza accampare diritti, di transitare con i necessari mezzi sulla loro proprietà, di depositarvi materiali e di eseguirvi lavori occorrenti per la manutenzione e l'esercizio delle opere irrigue e delle relative pertinenze;
- q) a segnalare al Consorzio ogni fatto ed azione da chiunque commessi in danno degli impianti irrigui consorziali;

ART. 26
MATERIALI IN CONSEGNA AGLI UTENTI

1. Gli utenti sono consegnatari dei manufatti di dispensa insistenti sulla loro proprietà, nonché dei relativi congegni di apertura e di chiusura. Eventuali guasti dipendenti da comportamenti colposi e dispersioni sono a loro carico.

TITOLO VI
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E PER L'ESERCIZIO

ART. 27
RIPARTIZIONI DELLE SPESE

1. La gestione economica della stagione irrigua comporta la suddivisione delle spese in "fisse" e di "esercizio".
2. Le spese fisse (da definire con apposito atto deliberativo) degli impianti irrigui consortili, al netto di eventuali contributi pubblici, vengono ripartite fra tutti i consorziati, i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione della

superficie fondiaria con beneficio. Essi indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua, saranno iscritti nei ruoli .

3. Le spese o tariffe di esercizio (da definire con apposito atto deliberativo) vengono ripartite tra tutti gli utenti utilizzatori di ogni singolo impianto mediante il seguente criterio:

- a) con prenotazione prepagata in ragione dei consumi previsti e verificati a contatore per l'impianto munito di specifica attrezzatura (Avezzano - Celano);
- b) con prenotazione prepagata in ragione della superficie fondiaria irrigata e della relativa coltura su di essa praticata per gli impianti sprovvisti di misuratori di portata sul manufatto di erogazione (Impianti di Pescina e di Ortucchio).

4. I pagamenti di dette spese o tariffe verranno effettuati mediante:

- a) versamento presso l'ente gestore della Tesoreria;
- b) versamento a mezzo di bollettino postale presso Poste Italiane Spa;
- c) versamento diretto presso il servizio di economato del Consorzio, che ne rilascerà specifica ricevuta.

TITOLO VII

IMPIEGO DELL'IMPIANTO PER USO NON IRRIGUO E CESSIONE DI ACQUA

ART. 28 CESSIONE DI ACQUA

1. Il Consorzio può cedere l'acqua dei fossi e dei canali di scarico degli impianti e quella che eccede i bisogni irrigui nei comprensori irrigui, secondo le seguenti priorità:

- a) per uso irriguo dei fondi non ricadenti nei comprensori irrigui ma che siano prossimi ad essi;
- b) per uso agricolo non irriguo degli utenti e non utenti;
- c) per uso extra agricolo.

2. I relativi provvedimenti anche finalizzati alla determinazione delle tariffe sono di competenza della Deputazione Amministrativa a meno che non sia diversamente disposto.

ART. 29 DISCIPLINA

1. L'uso degli impianti e la cessione di cui al Titolo III ed all'art. 28 è disciplinata da disposizioni consorziali emanate dal Consiglio dei Delegati e, in mancanza, dagli specifici provvedimenti della Deputazione Amministrativa.

ART. 30 OBBLIGHI

1. I destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 28 sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli utenti di acqua ad uso irriguo purchè le relative norme siano compatibili con la loro posizione.

ART. 31
RISERVA

1. L'uso degli impianti e la cessione di acqua di cui all'art. 28 sono precari, qualunque sia la loro durata, e cedono di fronte al preminente impiego ad uso irriguo per i comprensori serviti dai rispettivi impianti.

2. Il Consorzio non risponde di sospensioni nella erogazione dell'acqua o di revoca della concessione dovuta ad esigenze tecniche ed irrigue del comprensorio.

ART. 32
CATASTO

1. Le utenze contemplate nel presente titolo sono iscritte in un elenco a cura del personale preposto .

ART. 33
CONTRIBUTI

1. I contributi dovuti dai soggetti di cui al presente titolo sono determinati ed aggiornati con le modalità previste dai relativi provvedimenti e possono essere riscossi anche con ruoli, nel caso in cui venga meno il pagamento diretto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34

ACQUA DISPENSATA DALL'IMPIANTO IRRIGUO

1. Il Consorzio non garantisce la potabilità dell'acqua dell'impianto irriguo consorziale, per cui l'eventuale uso per persone ed animali è a rischio e pericolo di coloro che lo fanno.

2. Il Consorzio non risponde di eventuali danni che l'acqua dovesse arrecare alle colture, purchè l'acqua abbia i requisiti per l'irrigazione risultante dalle analisi periodiche effettuati con prelievi alla fonte per i soli impianti di Avezzano – Celano e Ortucchio.

TITOLO IX

PENE PECUNIARIE

ART. 35
MODALITA' PER IL RILEVAMENTO, LA CONTESTAZIONE
E L'OBLAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. Il personale consorziale di cui all'art. 22 rileva le infrazioni mediante verbale circostanziato da inoltrare al Presidente del Consorzio, attraverso la via gerarchica.

2. Il Presidente vaglia i fatti che gli vengono riferiti e li contesta all'autore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo, nel contempo, a pagare la pena pecuniaria prevista dal presente regolamento o dalle norme di polizia idraulica e della bonifica, a titolo di oblazione, entro venti giorni dalla ricezione della contestazione ed avvertendolo che, diversamente, la somma dovuta è iscritta a ruolo, senza riduzioni e maggiorata degli interessi al tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 punti, nonché degli aggi di riscossione.

3. Eventuali deduzioni dell'autore dell'infrazione devono essere presentate perentoriamente entro l'anzidetto termine di 20 giorni e vengono esaminate e decise dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio.

4. Le violazioni che configurino reati penali sono denunciate all'Autorità competente e nei relativi giudizi il Consorzio si costituisce parte civile se ha subito danni alle opere o al servizio di irrigazione.

ART. 36
MISURA

1. La pena pecuniaria per le infrazioni previste dalle norme di legge e dal presente regolamento è stabilita in **€ 200,00 (Duecento)** per ogni infrazione .

2. La misura suddetta è elevata da due a sei volte in caso di recidività e in relazione alla gravità della infrazione.

3. La penalità come sopra stabilite sono ridotte alla metà in caso di oblazione.

4. Le infrazioni reiterate comportano la sospensione della dispensa di acqua ed eventuali prelievi abusivi sono denunciati alla competente Autorità come furto di acqua.

5. Per le infrazioni alle norme di polizia idraulica e della bonifica si fa riferimento al regolamento approvato con R.D. 08.5.1904 n. 386 e successive modificazioni. Si fanno salve le eventuali azioni civili e penali.

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo l'affissione all'albo del Consorzio . Copia del presente regolamento viene inviata ai Comuni interessati per l'affissione ai propri albi.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest
F.to Gino Di Berardino